

# S T A T U T O

**(approvato con Decreti Regionali n. 78 del 16.05.2008  
e n. 170 del 22.07.2008  
recepiti con Deliberazione Consiliare n. 31 del 27.08.2008)**

## CAPO I<sup>A</sup>

### ORIGINE - NATURA GIURIDICA - SCOPO E MEZZI DELL'ENTE

#### PREMESSA

Il benemerito Comm. G. Ufficiale Luigi Mariutto, deceduto in Mirano il 17 giugno 1907, con suo testamento olografo, pubblicato in atti del Notaio Salvioli dr. Carlo di Mirano al n. 1136 di Rep. in data 18 giugno 1907, legò la sua cospicua sostanza all'Asilo di Beneficenza, fondato da lui stesso ed eretto ad Ente Morale con R.D. 10 gennaio 1909.

Il D.P.R. 16 febbraio 1971, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 1971 - reg. 10 Interno foglio 52 - modificò la denominazione dell'Ente da "Asilo di Beneficenza Luigi Mariutto" in "Casa di Riposo Luigi Mariutto".

Il Decreto del Dirigente per i Servizi Sociali della Regione Veneto n. 19 del 13.05.1996 modificò la denominazione dell'Ente da "Casa di Riposo Luigi Mariutto" in "C.A.S.A. Centro Accoglienza e Soggiorno Anziani Luigi Mariutto".

#### **Art. 1) - SEDE E NATURA GIURIDICA**

L'Istituto "LUIGI MARIUTTO", Centro di Servizi alla persona è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) ai sensi della L. 17.07.1890, n. 6972 ed ha la propria sede in Mirano (Venezia), Via Zinelli, n. 1.

#### **Art. 2) - SCOPI**

1. L'Ente si propone di sostenere, promuovere e gestire ogni iniziativa di assistenza a favore delle persone anziane, abbienti e non, con accoglienza, per quanto riguarda i soggetti non autosufficienti, disciplinata dal sistema normativo regionale con possibile priorità, in caso di parità di condizioni, dei residenti nel Comune di Mirano da non meno di cinque anni.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle volontà testamentarie del Fondatore, che individua il reddito del patrimonio da destinare a favore degli anziani poveri del Comune di Mirano e non solo degli ospiti della Casa di Riposo, disporrà di una percentuale di tale reddito a favore di anziani non "abbienti", che per pagare la retta devono chiedere un contributo all'Ente Pubblico, oltre, che per promuovere servizi sul territorio in favore delle persone anziane.

3. L'Ente promuove progetti formativi e culturali a beneficio delle persone in stato di bisogno, dei familiari, del personale e del territorio.

### ***Art. 3) - PATRIMONIO***

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni immobili e mobili, risultanti dai relativi inventari o pubblici registri immobiliari. I beni mobili ed immobili alla data del 31.12.2003 sono valutati in complessivi Euro 30.466.199,92; per il periodico aggiornamento si fa rinvio all'inventario di cui agli artt. 18 e segg. della L. 6972/1890.

2. Il patrimonio dell'Ente potrà essere aumentato ed integrato con oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di Enti o privati o con acquisti effettuati dall'Ente stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tale scopi.

3. Potranno altresì venir alienati beni mobili ed immobili solo nel caso in cui sia tassativamente previsto il reinvestimento dell'introito e - per effetto di tale operazione - il patrimonio non venga diminuito nel proprio valore globale.

4. Ai sensi del testamento olografo è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione far sì che tutto il patrimonio dia rendita.

### ***Art. 4) - MEZZI E FUNZIONAMENTO***

1. L'Ente provvede, in base alla propria organizzazione, agli scopi di cui all'art. 2 utilizzando le rendite patrimoniali e le rette che, fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto deliberativo, dovranno venire corrisposte dai privati o dagli Enti assuntori dell'onere dell'assistenza.

2. Speciali regolamenti interni stabiliranno le modalità di accoglimento degli ospiti, nonché il funzionamento della struttura.

3. L'Ente, riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli degli Enti pubblici territoriali competenti in materia socio-assistenziale, svolge la propria attività sulla base di programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti, purché non in contrasto con quanto previsto nel presente Statuto.

## **CAPO II^**

### **ORGANI E ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE**

#### ***Art. 5) - ORGANI***

1. Sono organi dell'Ente:
  - a) il Consiglio di Amministrazione con funzioni di governo e indirizzo;

- b) il Presidente con funzioni di governo e indirizzo;
- c) Il Direttore con funzioni di gestione ed amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti con funzione di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria.

2. Gli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria competenza e responsabilità, svolgono le loro funzioni nel rispetto del principio di massima collaborazione e con osservanza dei rispettivi regolamenti, al fine di assicurare i servizi sempre migliori.

## ***Art. 6) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA***

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, dei quali uno, di diritto, è il Reverendo Arciprete pro-tempore della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Mirano o una persona da lui delegata, mentre gli altri quattro sono nominati dal Sindaco di Mirano.

2. Per quanto riguarda l'ineleggibilità e l'incompatibilità degli amministratori si fa rinvio a quanto contemplato dall'art. 11 della legge 6972/1890, così come modificato dall'art. 3 della legge 1187/1926 e dall'art. 14 della legge 1/1946, nonché dall'art. 10 del Regolamento amministrativo 99/1891.

3. I membri nominati dal Sindaco devono venir scelti tra le persone estranee alla Giunta e al Consiglio Comunale, restano in carica quattro anni e comunque fino a che i loro successori non assumono formalmente l'incarico e possono essere rinominati.

4. Il Presidente viene eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei membri assegnati.

5. Il Presidente e i Consiglieri vanno surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso.

6. Alle surrogazioni di cui al comma precedente provvederà, non appena notificata la vacanza, per la carica di Presidente il Consiglio di Amministrazione e per la carica di Consigliere il Sindaco.

7. Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale vengono a far parte.

8. I membri del Consiglio di Amministrazione, nominati dal Sindaco, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'incarico. Qualora l'Arciprete pro-tempore della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Mirano, membro di diritto, non intervenga senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, il

Presidente inviterà lo stesso a nominare un delegato. Nel caso in cui l'Arciprete non provveda entro 90 giorni dalla richiesta, provvede il Vescovo.

9. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata al Sindaco affinché provveda alla sostituzione.

10. I membri decaduti non possono essere riconfermati finché dura in carica il Consiglio che ne ha proposto la decadenza.

11. Le dimissioni sono presentate per presa d'atto al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Sindaco. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicherà al Sindaco l'eventuale avvenuta accettazione per il seguito di competenza.

12. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente attiva la procedura per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

#### ***Art. 7) - RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI***

1. Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

2. Rimborsi spese possono essere previsti dal Consiglio di Amministrazione per gli impegni indispensabili all'adempimento del mandato.

#### ***Art. 8) - ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

1. Il Consiglio di Amministrazione amministra l'Ente, definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa.

2. In particolare il Consiglio delibera:

- a) lo Statuto e le sue modifiche;
- b) il Regolamento Organico del personale e la relativa Pianta Organica;
- c) i regolamenti interni relativi al servizio amministrativo, ai servizi generali, alle norme sull'accoglimento degli Ospiti, nonché quelli che ritiene opportuni per il miglior funzionamento dell'Ente;
- d) il Bilancio Preventivo, il Bilancio di Previsione pluriennale, determinando contestualmente i corrispettivi dei servizi erogati o da erogarsi, nonché gli eventuali rimborsi spese agli Amministratori, i compensi per i Revisori dei Conti, le relative modificazioni e variazioni;
- e) il Conto Consuntivo;
- f) tutti i provvedimenti demandati al Consiglio dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il Consiglio, inoltre, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le disposizioni della legge regionale n. 45/1993.

4. Qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità per la propria gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Ente potrà stipulare idonee convenzioni con terzi. Potrà altresì concorrere a costituire o partecipare a società cooperative, consorzi, in conformità alla normativa vigente.

### ***Art. 9) - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

1. Il Consiglio è convocato almeno una volta ogni due mesi dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal VicePresidente.

2. L'avviso di convocazione deve essere notificato al domicilio dei consiglieri a mezzo lettera raccomandata o, su autorizzazione preventiva del singolo consigliere, anche a mezzo fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

3. Il recapito dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'Ordine del Giorno stabilito dal Presidente. Verranno iscritti all'ordine del giorno anche argomenti specifici richiesti per iscritto da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima la convocazione del Consiglio.

4. Per le convocazioni d'urgenza basta che l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno sia consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce (ai sensi dell'art. 12,3), il quale ne regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.

6. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

7. Ad esse partecipa il Direttore o chi ne fa le veci, con le funzioni e competenze previste all'art. 13, comma 2.

8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio stesso, può ammettere, durante la discussione, l'intervento, ai fini conoscitivi, di dipendenti ed anche di consulenti o di esperti.

9. Per la validità della seduta occorre la presenza di almeno tre componenti, non computando chi, avendone interesse, non può prendere parte alle deliberazioni, giusto l'art. 15 della L. 17.07.1890, n. 6972.

10. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti, tranne che per le deliberazioni di cui al secondo comma lett. a) del precedente art. 8, per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio.

11. Le votazioni sono espresse sempre per voto palese. Si procede al voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

12. A parità di voti la deliberazione si intende respinta e può essere riproposta in una seduta successiva.

13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal Presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Ente e sono illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere all'uopo designato.

14. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Direttore o da chi ne fa le veci e firmati dal Presidente e da tutti i Consiglieri intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione.

15. Detti verbali devono essere controfirmati dal Direttore, responsabile a norma dell'art. 32, punto 5 della L. 17.07.1890, n. 6972. Da tale responsabilità deve intendersi esentato nei casi in cui egli abbia fatto constatare il suo motivato dissenso.

### ***Art. 10) - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può essere sciolto o sospeso nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.

### ***Art. 11) - PRESIDENTE***

1. Il Presidente, legale rappresentante dell'Ente, viene eletto dal Consiglio nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta utile.

2. Promuove e dirige l'attività del Consiglio; si fa interprete dell'indirizzo politico presso le altre Istituzioni, esercita le competenze a lui demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti interni; in modo particolare coordina le attività dell'Ente ed esercita il controllo sul corretto procedere della struttura nel raggiungimento degli obiettivi e ne relaziona al Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente adotta, nei casi di urgenza e quando il Consiglio non possa essere prontamente convocato, i provvedimenti che si rendono necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva adunanza e comunque entro i successivi 45 giorni.

### ***Art. 12) - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DELEGHE AI CONSIGLIERI***

1. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta di nomina del Presidente provvede anche alla nomina del Vice Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio stesso.

2. Al Vice Presidente sono demandate tutte le competenze del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il Presidente può attribuire una delega, purchè definita e precisata, a ciascun Consigliere. Sull'attività svolta il Consigliere delegato riferisce al Presidente e al Consiglio per i provvedimenti conseguenti.

### ***Art. 13) - DIRETTORE***

1. Il Direttore è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente e, come tale, adotta - informando il Presidente e il Consiglio - tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e risponde dei risultati ottenuti.

2. Partecipa alle sedute del Consiglio, esprimendo il proprio parere di legittimità, obbligatorio e non vincolante, con obbligo di citazione motivata nella deliberazione.

3. Per l'analitica definizione delle competenze del Direttore si fa rinvio al regolamento di amministrazione.

### ***Art. 14) - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI***

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti persegue le finalità della legge regionale n. 45/1993 ed è disciplinato dal regolamento interno.

### ***Art. 15) - RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI***

1. L'Ente favorisce la rappresentanza degli Ospiti, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e normata da apposito regolamento; agevola tutte le forme organizzative e logistiche che consentano l'espressione della volontà e dei bisogni degli ospiti.

2. Scopo della rappresentanza degli Ospiti è di realizzare la collaborazione attiva degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente:

- fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- favorendo i rapporti di solidarietà e di reciproca comprensione;
- esprimendo pareri e proposte sull'attuazione di programmi di occupazione e di tempo libero.



## CAPO III^

### SERVIZI E UFFICI DELL'ENTE

#### *Art. 16) - FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI*

1. L'azione di quanti agiscono nell'Ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell'Ente, ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli ospiti senza distinzione di condizioni personali, sociali e religiose.

2. L'azione degli Organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità e competenza, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi che saranno retti dal principio di cooperazione.

#### *Art. 17) - REGOLAMENTI INTERNI*

1. Appositi regolamenti interni disciplineranno il funzionamento degli Uffici Amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli Ospiti, in conformità alle disposizioni di legge e alle norme generali del presente Statuto.

## CAPO IV^

### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### *Art. 18) - RINVIO*

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di cui alla Legge 17.07.1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi regolamenti amministrativi e di contabilità approvati con R.D. 05.02.1891, n. 99, le disposizioni di legge statale e regionale in materia di assistenza, nonché i regolamenti interni.

#### *Art. 19) - ENTRATA IN VIGORE*

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo aver ottenuto la prescritta approvazione tutoria.

**Art. 20) - NORMA TRANSITORIA**

In sede di prima applicazione delle modifiche all'art. 6 contenute nel Decreto Regionale di approvazione del presente Statuto, il Consiglio già in carica continuerà ad espletare l'incarico fino alla propria scadenza.

**Art. 21) - ALBO**

1. Nella sede dell'Ente sarà individuato apposito spazio da destinare ad "Albo", per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Direttore cura la pubblicazione degli atti di cui al primo comma, avvalendosi del personale di segreteria e sua attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

\*\*\*\*\*